# ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2023

#### Premessa

L'art. 5-bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa che non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.

## A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.

Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato – alla data della delibera dell'Autorità del 7 marzo 2023 – superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

#### B. Misura del contributo

Per l'anno 2023, il contributo è pari allo 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato dalle società di capitale alla data del 7 marzo 2023.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2023, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

## C. Modalità e termini di versamento del contributo

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2023, a partire dal 1° luglio 2023.

Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma *PagoPA*, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di pagamento *PagoPA*.

Tale avviso potrà essere pagato:

- presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;
- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati;
- presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

L'elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet PagoPa all'indirizzo: <a href="https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/">https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/</a>

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2023 comporta – previo avviso bonario – l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica <u>contributo@agcm.it</u> oppure telefonicamente allo 06/47805242 (servizio attivo dal 1° giugno al 10 agosto 2023, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì).